

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. G01993 del 11/11/2013

Proposta n. 17600 del 07/11/2013

Oggetto:

Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214, art. 19. Revoca della ditta HESLINGA MARGARETA - Terracina (LT) - P.IVA 02268940596 in possesso di autorizzazioni fitosanitarie per cessata attività.

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------|
| Estensore | LENTINI CONCETTA | _____ |
| Responsabile del procedimento | LENTINI CONCETTA | _____ |
| Responsabile dell' Area | A. BIANCHI | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

OGGETTO: Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214, art. 19. Revoca della ditta HESLINGA MARGARETA – Terracina (LT) – P.IVA 02268940596 in possesso di autorizzazioni fitosanitarie per cessata attività.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e s.m.i. che:

- all'articolo 19 elenca i soggetti che devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali;
- all'articolo 20 stabilisce che le ditte che producono e/o commercializzano e/o importano i vegetali e/o i prodotti vegetali elencati nell'All. V, devono essere iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- all'articolo 26 stabilisce che i soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, concernente "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011", art. 2, commi 39 e 40 in materia di competenza per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 12/11/2009, il mantenimento delle autorizzazioni previste dagli articoli 19, 20 e 26 del D.lgs. n. 214/2005 è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività e che, in caso di cessazione temporanea per un periodo continuativo superiore a due anni o definitiva, il Servizio Fitosanitario Regionale ne deve disporre la revoca;

VISTA la nota prot. n. 52953 del 25/10/2013 conservata agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, presentata dalla Sig.ra Valeria De Angelis, erede unico della Sig.ra HESLINGA MARGARETA, Partita IVA 02268940596, con sede legale e centro aziendale con la quale i Via Guardiola, snc – Terracina (LT), con la quale comunica che l'azienda ha cessato l'attività in data 16/09/2013;

RITENUTO necessario revocare le autorizzazioni fitosanitarie alla ditta HESLINGA MARGARETA, in quanto ne ha fatto richiesta per cessazione dell'attività;

D E T E R M I N A

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 7, del D.M. 12/11/2009:

di provvedere alla revoca delle autorizzazioni fitosanitarie della ditta HESLINGA MARGARETA, Partita IVA 02268940596, con sede legale e centro aziendale con la quale i Via Guardiola, snc – Terracina (LT), in quanto ne ha fatto richiesta per cessazione dell'attività .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE
(Roberto Ottaviani)